

Buoni pasto professionista: deduzione limitata e rischi fiscali

SINTESI OPERATIVA

Il professionista che compra buoni pasto per sé può dedurre il 75% della spesa, entro il limite del 2% dei compensi; se la spesa è di rappresentanza, il tetto scende all'1%. L'aumento a 10 euro dal 2026 riguarda la non imponibilità dei buoni elettronici per i dipendenti e non si applica al lavoro autonomo. I buoni elettronici consentono la detrazione integrale dell'IVA, a differenza di quelli cartacei, nel rispetto dell'inerenza e della documentazione. Nel regime forfetario i costi non sono dedotti analiticamente e il limite perde rilevanza pratica.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Sul lato della società che sostiene il costo, la soluzione più prudente evita automatismi. La deduzione integrale prevista per i buoni attribuiti ai dipendenti non si estende senza verifica agli amministratori professionisti. In assenza di chiarimenti specifici, il filtro dell'inerenza e il limite del 75% dell'art. 54, comma 5, del TUIR restano una linea difensiva più solida.

IL REGIME FORFETARIO CHIUDE LA PARTITA

Per chi applica il regime forfetario, la deduzione analitica dei buoni pasto non opera. Il reddito si determina con il coefficiente di redditività previsto per il codice ATECO.

Questo significa che il costo sostenuto per i pasti, anche se documentato, non riduce il reddito in modo diretto. La spesa resta economicamente sostenuta, ma non entra come componente negativo analitico.

Non cambia molto nemmeno sotto il profilo operativo. Il forfetario può acquistare buoni pasto per comodità gestionale, ma non deve aspettarsi una deduzione specifica. Sarebbe una falsa convenienza fiscale.

LE CRITICITÀ PIÙ FREQUENTI

Nella pratica, il rischio non nasce quasi mai dal singolo buono. Nasce dal quadro complessivo: quantità, modalità di utilizzo, intestazione e coerenza con l'attività.

Un controllo potrebbe soffermarsi su alcuni elementi ricorrenti: acquisti troppo elevati rispetto ai compensi, uso in giorni non lavorativi, concentrazione di consumi in supermercati, utilizzo da parte di familiari, assenza di fattura o mancanza di pagamento tracciabile.

La difesa più efficace è semplice, forse persino banale. Pochi documenti, ma ordinati. Una fattura chiara. Un pagamento identificabile. Un utilizzo personale e compatibile con la giornata lavorativa. E nessuna forzatura sui limiti.

SCHEMA OPERATIVO PER LO STUDIO

PROFILO	TRATTAMENTO FISCALE	ATTENZIONE PRATICA
Professionista ordinario senza dipendenti	Deduzione al 75%, entro il 2% dei compensi (art. 54, co. 5, TUIR); IVA detraibile al 100% se buoni elettronici	Verificare inerenza, intestazione, fattura, tracciabilità e uso personale
Spese di vitto di rappresentanza	Deduzione al 75%, entro l'1% dei compensi	Non confondere con le spese di vitto ordinarie; documentare la natura della spesa

PROFILO	TRATTAMENTO FISCALE	ATTENZIONE PRATICA
Professionista con dipendenti	Regime art. 51 TUIR per il lavoratore; deduzione integrale per il datore se ricorrono i presupposti	Attribuzione coerente a dipendenti; non applicare ai buoni per uso personale del titolare
Collaboratori assimilati	Regole dei redditi assimilati, entro i limiti dell'art. 51 TUIR	Contratto e documentazione del rapporto devono essere coerenti
Amministratore professionista	Trattamento da valutare caso per caso; possibile attrazione nel reddito professionale	Non applicare in automatico la disciplina dei dipendenti
Forfetario	Nessuna deduzione analitica del costo	Valutare il buono solo come strumento pratico, non come risparmio fiscale diretto

LA LINEA PRUDENTE

Il buono pasto del professionista è ammesso, ma non va raccontato come una scorciatoia fiscale. Può semplificare la gestione delle spese di pranzo. Può ridurre il numero di documenti da raccogliere. Può anche dare un vantaggio fiscale, ma dentro limiti stretti – e ora con un regime di tracciabilità che rende ogni pagamento non identificabile un costo non deducibile.

La vera distinzione resta fra buono pasto come welfare aziendale e buono pasto come costo del professionista. Nel primo caso c'è una disciplina speciale. Nel secondo c'è la regola ordinaria dell'art. 54, comma 5, del TUIR.

Chi mescola i due piani rischia di sovrastimare il beneficio. E, nei casi peggiori, di costruire una deduzione debole già al momento della registrazione contabile.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (28/04/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO